

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO, IL PARCHEGGIO E LA SOSTA
NELL'ATRIO DI PALAZZO DEI CELESTINI

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, il parcheggio e la sosta di veicoli nell'atrio di Palazzo dei Celestini, immobile in cui insistono le sedi istituzionali della Provincia di Lecce e della Prefettura di Lecce.

ART. 2

L'accesso e il parcheggio sono riservati, in via ordinaria, ad un numero non superiore a 12 veicoli, divisi equamente tra Provincia e Prefettura, formalmente individuati di comune accordo fra il Presidente della Provincia ed il Prefetto.

ART. 3

Sono consentiti l'accesso e la sosta veicolare ai Consiglieri provinciali nei giorni in cui sono convocati il Consiglio provinciale e le Commissioni consiliari, per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alle rispettive sedute, nonché, nelle altre giornate, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

ART. 4

Nei giorni in cui è convocato il CPOSP (Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica), sono altresì consentiti l'accesso e la sosta alle auto a servizio dei componenti del suddetto Comitato, per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta.

ART. 5

I mezzi utilizzati dalle ditte incaricate della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero immobile e dell'attiguo Palazzo Adorno sono autorizzati all'accesso e alla sosta solo per il periodo e per il tempo strettamente necessari all'esecuzione dei lavori.

ART. 6

I mezzi di servizio degli uffici della Provincia, delle Forze dell'Ordine, delle Polizie Locali, nonché delle Autorità e dei portatori di handicap muniti di contrassegno personale sono autorizzati all'accesso e alla sosta per il tempo strettamente necessario alla disamina di questioni afferenti le competenze degli uffici della Provincia e/o della Prefettura.

ART. 7

Il parcheggio di motocicli (nel limite massimo di 8) e di biciclette (sino ad esaurimento delle rastrelliere disponibili) è consentito nell'apposito spazio riservato a detti mezzi, situato sul lato Ovest dell'atrio, angolo sinistro, ingresso via XXV Luglio.

ART. 8

Il personale della Prefettura addetto alle TLC (Telecomunicazioni) è autorizzato all'accesso e al parcheggio esclusivamente nella fascia oraria 19.00 – 7.30.

ART. 9

L'accesso, il parcheggio e la sosta dovranno avvenire con il massimo ordine e razionalità, in modo da non creare intralcio né difficoltà agli utenti e ai pedoni e da non impedire l'accesso ai mezzi di soccorso.

ART.10

Il parcheggio e la sosta non sono custoditi. La Provincia non è responsabile per il verificarsi di eventuali furti o danneggiamenti degli automezzi, motocicli e biciclette parcheggiati o in sosta, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in essere per i Consiglieri provinciali.

ART. 11

La circolazione all'interno dell'atrio è soggetta alle norme del Codice della Strada.

ART. 12

Al Presidente della Provincia è riservata la possibilità di concedere permessi di sosta temporanea, a seguito di motivata richiesta, a veicoli non contemplati nel presente regolamento.

ART. 13

I veicoli parcheggiati o in sosta senza titolo né autorizzazione ai sensi del presente regolamento potranno essere rimossi con l'intervento della Polizia Provinciale e di ditte specializzate e con costi a carico dei trasgressori.